



R.G. 23938 /2017

REPUBBLICA ITALIANA

pec. Non si intravedono convincenti ostacoli, in punto di logica giuridica, a che il praticante proceda alla notifica a mezzo pec di un atto giudiziario relativo al procedimento che è abilitato a patrocinare.

Vi è inoltre competenza territoriale in quanto trattasi di opposizione ex art. 615 c.p.c. in fatti la tema di opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., competente per territorio non è il Giudice territorialmente competente a conoscere l'impugnazione relativa alla violazione del codice della strada (vale a dire la materia oggetto della cartella), bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l'esecuzione, sì come sancito dall'art. 27c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell'art.615 c.p.c. Vi è inoltre legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto va, altresì osservato, secondo un ragionamento articolato, che se è stato ritenuto (nella Sentenza della Suprema Corte del 14/2/2007 n°3242) che il Concessionario nel processo tributario prima di emettere l'avviso di mora deve accertarsi della ritualità della notifica della cartella esattoriale perché in mancanza il medesimo avviso risulterebbe illegittimo per quanto attiene la richiesta di interessi di mora e degli accessori, ne risulta per conseguenza che la legittimazione passiva del concessionario sussiste allorchando si tratti di atti di riscossione dallo stesso emessi.

I giudici di legittimità hanno ritenuto, infatti, che il concessionario della riscossione è parte del processo tributario (per analogia, quindi, anche nel processo ordinario) quando oggetto della controversia sia l'impugnazione dei vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. (c.f.r. Cass. N°11667 del 2001).

Dunque deve essere affermata altresì la legittimazione passiva dell'ente concessionario.

In mancanza inoltre, di richieste successive istruttorie delle parti la causa viene decisa anche nel merito.

Si costituiva l'A.N.M.S.p.A, che nulla depositava in atti.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che versava in atti copia dell'estratto di ruolo e della relata di notifica della cartella di pagamento n. 071 2008 0114058230 000 dalla cui data risulta irrimediabilmente prescritto il diritto ad esigere le somme iscritte a ruolo.

Relativamente alla cartella di pagamento n. 071 2001 0224637360 000 non risulta allegato il relativo estratto di ruolo e pertanto, va rigettata la domanda di annullamento.

Dunque, i convenuti non hanno fornito la prova della legittimità della iscrizione a ruolo.

Tale pronuncia impedisce l'esame di ulteriori questioni.

Le spese di causa come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando ed in parziale accoglimento della domanda così provvede:

- 1) Accerta che la iscrizione delle somme relative alla cartella di pagamento n. 071 2008 0114058230 000 indicata nell'atto di citazione, è illegittima;
- 2) Dichiaro illegittima la procedura di iscrizione della cartella di pagamento n. 071 2008 0114058230 000 e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- 3) Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato che liquida in euro 500,00, di cui € 150,00 per esborsti, oltre R.F., I.V.A. e C.P.A., come per legge, con utribizione;
- 4) Dichiaro la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Napoli il 30.04.2018

DEPOSITO

Napoli, li 11/5/18

Il Giudice
Rosario J. A. 2



Il Giudice
Dot.ssa Rita Santorpa